

# Corte costituzionale

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Martedì, 10 ottobre 2017**

....."qt g';.52"

**Stampato il 2 ottobre 2017**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1	ord. 106/2016	ord. 6 aprile 2016 Tribunale di Padova - F. G.	<p>art. 1, c. 1°, lett. m), legge 28/04/2014 n. 67; art. 131 bis, c. 1°, 3° e 4°, codice penale, come introdotto da art. 1, c. 2°, decreto legislativo 16/03/2015 n. 28</p> <p>(Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione del requisito della "non abitualità del comportamento".</p> <p>- Criteri di determinazione della pena ai fini dell'applicazione dell'istituto.</p> <p>- Inapplicabilità della disciplina sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 cod. pen.)</p> <p>- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 27, c. 3°, e 76 Costituzione, quest'ultimo in relazione ad art. 1, c. 1°, lett. m), legge 28/04/2014 n. 67</p>	<p>per F. G.:</p> <p>Giovanni GENTILINI</p> <p>Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI</p>	LATTANZI	
---	---------------	---	---	--	----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 196/2015	<p>ord. 2 febbraio 2015 Consiglio di Stato</p> <p>- Ministero per i beni e le attività culturali e altri c/ Camping Calù di Carlo Del Mastro &amp; C. sas e altri, Associazione Regionale dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta Faita Campania</p>	<p>art. 1, c. 129°, legge Regione Campania 15/03/2011 n. 4</p> <p>(Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Strutture territoriali ricettive all'aria aperta - Previsione che le unità abitative per il soggiorno di turisti, quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano removibili in ogni momento - Violazione del principio di uguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento con l'usuale regime autorizzativo proprio del restante spazio del vincolo e riguardo a tutti gli altri manufatti a destinazione turistica - Lesione del principio di tutela del paesaggio - Violazione del principio di tutela della salute - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio per il contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia)</p> <p>- rif. artt. 3, 9, 32, 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione</p>	<p>per Associazione Regionale dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta Faita Campania: Laura CLARIZIA</p> <p>per Camping Calù di Carlo Del Mastro &amp; C. sas: Antonio BRANCACCIO</p> <p>per Regione Campania: Avv. Maria d'ELIA Avv. Almerina BOVE</p>	SCIARRA	
3	ord. 120/2016	<p>ord. 26 aprile 2016 Tribunale di Milano</p> <p>- D. G. D.</p>	<p>art. 639, c. 2°, codice penale</p> <p>(Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - Fatto commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati - Ipotesi di fatto commesso, senza violenza o minaccia, al di fuori di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	<p>per Trenitalia spa (*): Carlo MELZI D'ERIL</p> <p>per Comune di Milano (**): Antonello MANDARANO Maria Rosa SALA Giuseppe LEPORE</p> <p>Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI</p>	MODUGNO	<p>(*) Parte civile nel giudizio a quo</p> <p>(**) Interventente ad opponendum</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ordd. 82, 246 e 259/2016; 26 e 60/2017	Varie ordinanze di diverse autorità	<p>art. 9 decreto-legge 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014 n. 114</p> <p>(Impiego pubblico - Riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici - Criteri per la determinazione dei compensi professionali degli avvocati e dei procuratori dello Stato)</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 23, 25, 35, 36, 42, 53, 77, 97 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali; art. 1, Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;</p>	<p>per D. G. e P. S.: Massimo LUCIANI Beatrice TOMASONI (ord. 82/2016)</p> <p>per Q. C. A. E. R. e altri: Massimo LUCIANI Domenico D'AGOSTINO (ord. 246/2016)</p> <p>per F. L.: Costantino VENTURA (ord. 259/2016)</p> <p>per A. G. e altri: Massimo LUCIANI (ord. 26/2017)</p> <p>per C. A. C. e altri: Orazio ABBAMONTE (ord. 60/2017)</p> <p>Avv. STATO: Ruggero DI MARTINO</p>	BARBERA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

5	ric. 78/2016	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione siciliana	<p>art. 19 legge Regione siciliana 29/09/2016 n. 20</p> <p>(Acque pubbliche - Norme della Regione siciliana - Denuncia dei pozzi - Differimento del termine ultimo, previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, e successive modifiche, per la presentazione delle denunce dei pozzi)</p> <p>- rif. artt. 11, 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; art. 14, c. 1°, lett. i), Statuto speciale Regione siciliana; direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, "considerando" (1), (11), (25), (53) e art. 1, par. 1, lett. b); art. 10, c. 1°, decreto legislativo 12/07/1993 n. 275; art. 14, c. 1°, decreto-legge 08/08/1994 n. 507, convertito, con modificazioni, in legge 21/10/1994 n. 584; art. 28, c. 1°, legge 30/04/1999 n. 136; art. 2, c. 1°, legge 17/08/1999 n. 290; art. 96, c. 7°, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. STATO Gabriella PALMIERI</p>	de PRETIS	
---	--------------	--	--	---	-----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

6	ric. 67/2016	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Umbria	artt. 7, c. 1°, e 8, c. 1°, legge Regione Umbria 17/08/2016 n. 10	per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI	PROSPERETTI	
---	--------------	---	---	---	-------------	--

(Sanità - Norme della Regione Umbria - Limiti di spesa del personale delle Aziende sanitarie regionali - Previsione che le Aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora risulti rispettato il vincolo di spesa del personale stabilito dall'art. 1, comma 565, lett. a), della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modifiche e integrazioni - Procedure attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, recante "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità" - Previsione della estensione della disciplina con riferimento ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario regionale)

- rif. art. 117, c. 2°, lett. 1), e 3°, Costituzione; art. 9, c. 28°, decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n. 122; art. 4, c. 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, decreto-legge 31/08/2013 n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30/10/2013 n. 125; art. 1, c. 543°, legge 28/12/2015 n. 208; art. 1, c. 2°, decreto Presidente del Consiglio dei ministri 06/03/2015

per Regione Umbria:  
Paola MANUALI

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	confl. enti 7/2016	Regione Puglia c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Silenzio-diniego del Ministro dello sviluppo economico, in relazione alle note del Presidente della Regione Puglia 21/06/2016, prot. n. 2918/SP e 21/09/2016 prot. n. 4060/SP</p> <p>(Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 maggio 2015 di autorizzazione alla realizzazione del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline [TAP] - Note del Presidente della Regione Puglia del 21 giugno e del 21 settembre 2016 recanti, rispettivamente, l'istanza in autotutela e la diffida nei confronti del Ministro dello sviluppo economico di procedere, alla luce della sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, al riesame di tutti gli atti del procedimento amministrativo e di annullare/revocare tale provvedimento)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione; art. 1, c. 8° bis, legge 23/08/2004 n. 239; art. 52 quinquies, c. 2° e 5°, decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327</p>	<p>per Regione Puglia: Alfonso PAPA MALATESTA</p> <p>per Trans Adriatic Pipeline AG (*): Fabio CINTIOLI</p> <p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA Avv. STATO Andrea FEDELI</p>	ZANON	(*) Interveniante ad opponendum